



COMUNE di VALDILANA

PROVINCIA DI BI

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO N. 374 DEL 26/05/2026

OGGETTO:

RIPRISTINO INTEGRATIVO DI MANTO BITUMINOSO A SEGUITO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURO DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO SCOLO ACQUA - FRAZIONE PICCO - DITTA D'ANGELO GROUP S.R.L. - CIG. BBC4895293 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA MEDIANTE MEPA

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO: il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 04/10/2024 di nomina del Responsabile della posizione organizzativa AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Valdilana per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;
- con l'adozione del PEG, i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio svolge anche l'incarico di Responsabile del Procedimento, visto che in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/1990 nel settore dei contratti pubblici il ruolo viene assunto dal funzionario preposto all'unità organizzativa competente, e nel caso di specie le due figure coincidono nella stessa persona;

DATO ATTO che l'infrascritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che, pertanto, non sussiste in capo ad egli alcun obbligo di astensione con riferimento all'adozione della presente determinazione e del procedimento ad essa correlato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

- con precedente determinazione n. 243 del 09/04/2026 si è provveduto ad affidare alla Ditta D'angelo Group S.r.l. l'intervento di manutenzione della copertina del muro di sostegno e rifacimento scolo acqua in Frazione Picco;

- nel corso dell'esecuzione delle predette opere è emersa la necessità, non prevedibile in fase di affidamento iniziale, di integrare i lavori mediante posa di binder 8 cm al fine di ottenere un livello corretto del piano carrabile a seguito del rifacimento cunetta ed il completo ripristino del manto bituminoso del tratto stradale deteriorato al fine di sistemare l'intero corpo stradale;
- per ottimizzare i tempi di intervento si affidano tali lavorazioni complementari alla medesima ditta D'Angelo Group S.r.l., già presente in loco con proprio cantiere allestito.

VISTI:

- l'art.192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 28 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: RIPRISTINO INTEGRATIVO DI MANTO BITUMINOSO A SEGUITO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURO DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO SCOLO ACQUA - FRAZIONE PICCO;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art.18 comma 1, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma, 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 che ammette l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. che prevede il ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione di beni e servizi solo per importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

POSTO che il finanziamento necessario sarà effettuato mediante fondi del bilancio comunale;

RITENUTO:

- che fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori inferiori ad euro 150.000,00 e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 e senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 62 comma 1 D.Lgs. 36/2023;
- di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50 comma 4 del Dlgs 36/2023.

VISTO l'art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. circa la disciplina per l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera concorrenza di richiedere offerta alla Ditta D'angelo Group S.r.l. - con sede in Via San Vincenzo, 2 – 84069 Roccadaspide (SA), che ha presentato offerta su portale M.E.P.A. in data 18/05/2026 RDO n. 6327707 così per un importo

complessivo pari ad € 7.263,50 di cui € 146,00 oneri di sicurezza ed esclusa l'Iva che risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche e al prezzo posto a base di affidamento;

CONSTATATO:

- la congruità del prezzo praticato dalla Ditta D'Angelo Group S.r.l. è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato ai valori di mercato;
- i beni da acquisire sono resi pertanto disponibili al minor prezzo;
- che l'operatore economico risulta in possesso di esperienza analoga rispetto all'oggetto posto per l'affidamento.

ACCERTATO sulla base del DGUE sottoscritto in data 18/05/2026, il possesso dei requisiti di tecnico-organizzativi di cui agli art. 52 D.Lgs. 36/2023 da parte della ditta D'angelo Group S.r.l. si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'assenza dei motivi di esclusione tramite il Fascicolo Virtuale Operatore Economico FVOE sul portale ANAC, art. 24 del D.Lgs. 36/2023, e pertanto risultano:

- Visura Camerale alla data del 08/04/2026
- DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per il 30/05/2026;
- Anagrafica registro imprese
- l'esito positivo della verifica nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- l'esito positivo della verifica alla banca dati del casellario giudiziale;
- l'assenza di carichi fiscali pendenti;
- l'esito regolare della verifica in merito alla condizione di regolarità fiscale;
- Estratto fallimento nullo.

DATO ATTO CHE l'art.17 comma 2 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

CHE per il presente è stato attribuito il CIG: BBC4895293;

CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

RITENUTO che il Responsabile del Servizio, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto.

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1. di affidare, per i motivi indicati in RIPRISTINO INTEGRATIVO DI MANTO BITUMINOSO A SEGUITO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURO DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO SCOLO ACQUA - FRAZIONE PICCO alla Ditta D'Angelo Group S.r.l. - con sede in Via San Vincenzo, 2 – 84069 Roccadaspide (SA), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di € 8.861,47 Iva inclusa;
2. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario, per i motivi in premessa indicati gli impegni di cui all'allegata attestazione del Responsabile finanziario;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. che per il presente atto il codice CIG è BBC4895293;
5. di dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art.18 comma 1, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.;
6. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;
7. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010;
9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Valdilana nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 28 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
10. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
COMOGLIO Emanuele